

Sentenza n. 6466/2016 pubbl. il 16/09/2016

RG n. [REDACTED]

indebita - inversione dell'onere della
prova a carico dell'INPS in caso di
provvedimento generico.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. ssa Clara Ruggiero,
all'udienza del **16/09/2016**, all'esito della camera di consiglio, ha pro-
nunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 429, 1° comma c.p.c., nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] del
Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno [REDACTED], vertente

T R A

[REDACTED], elettivamente domiciliata in Napoli, presso lo
studio dell'avv. GOLINO GIORDANA che lo rappresenta e difende in
virtù di mandato a margine del ricorso introduttivo

RICORRENTE

E

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente
domiciliato in Napoli, come in atti, rappresentato e difeso dall' Avv.
Gloria Ferrighi;

CONVENUTO

OGGETTO: indebita

ESPOSIZIONE DEI FATTI E DELLE RAGIONI DI DIRITTO

Con ricorso depositato il 6.10.2015, [REDACTED], premesso
di essere titolare di pensione di invalidità n. [REDACTED], ha e-
sposto che l'INPS, con nota del 3.4.2015, gli ha comunicato di aver cor-



Sentenza n. 6466/2016 pubbl. il 16/09/2016

RG n. [REDACTED]

risposto indebitamente la somma di € 19.677,32 nel periodo dal 1° 5.2011 al 30.4.2015.

Il ricorrente, richiamate le disposizioni speciali e gli orientamenti giurisprudenziali relativi alla ripetizione degli indebiti pensionistici, ha quindi chiesto accertarsi l'illegittimità del provvedimento dell'Istituto.

L'INPS, costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto.

La domanda è fondata.

“In tema d'indebito previdenziale, nel giudizio instaurato, in qualità d'attore, dal pensionato che miri ad ottenere l'accertamento negativo del suo obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale abbia ritenuto indebitamente percepito, l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto a conseguire la prestazione contestata, ovvero l'esistenza di un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrisposto, è a suo esclusivo carico. (Nella fattispecie le S.U. hanno ritenuto che spettasse al pensionato-attore l'onere di provare il mancato superamento della soglia del reddito per l'attribuzione della quota d'integrazione al minimo, contestata dall'Ente previdenziale in sede di richiesta stragiudiziale di ripetizione della maggior somma erogata)” (Cass. civ., Sez. Unite, 04/08/2010, n. 18046).

Va tuttavia rammentato che la stessa Corte di cassazione, con sentenza del 5.1.2011, n. 198, ha precisato che l'onere della prova grava sul pensionato a condizione che l'Istituto *“nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dell'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consen-*



Sentenza n. 6466/2016 pubbl. il 16/09/2016

RG n. [REDACTED]

tire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico".

Nella specie, la lettera del 3.4.2015 contiene il riferimento al periodo in cui sarebbero state erogate somme maggiori del dovuto (1°5.2011- 30.4.2015), ma i motivi – tenuto conto anche del carattere specificamente tecnico della questione e quindi della non facile comprensibilità per persone anche di media cultura – non sono indicati in modo chiaro: “Sono state riscosse rate di prestazione in misura superiore a quella spettante” e, in premessa, si dice semplicemente che “sono stati pagati 19.677,32 euro in più sulla Sua pensione cat. INVCIV n. [REDACTED]”.

Manca l'indicazione delle ragioni poste a fondamento del recupero, in particolare, l'entità e la natura degli ulteriori redditi, in ipotesi, percepiti, oltre che dei limiti di legge che sarebbero stati superati.

Non può quindi farsi gravare sulla parte ricorrente l'onere della prova della sussistenza delle condizioni che legittimavano la corresponsione della pensione nella misura ritenuta non corretta dall'Istituto.

Deve quindi accogliersi la domanda dichiarandosi insussistente l'indebito di € 19.677,32.

Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in favore del procuratore antistatario, seguono la soccombenza.

Si precisa che le stesse sono determinate, tenuto conto del valore, della natura e complessità della controversia.

P . Q . M .



Sentenza n. 6466/2016 pubbl. il 16/09/2016

RG n. [REDACTED]

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. - dichiara insussistente l'indebitto di € 19.677,32 preteso dall'INPS con nota del 3.4.2015;
2. - condanna l'INPS al pagamento, in favore dell'avv. Giordana Golino procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € [REDACTED], oltre oneri di legge.

Napoli, il 16/09/2016

Il Giudice
Dott. ssa Clara Ruggiero

